

COMMENTI & ANALISI

Le società benefit sono un'eccellenza italiana da coltivare assolutamente

DI CARLO BELLAVITTE
PELLEGRINI E MARCO SERACINI

Alcuni commi della Legge Finanziaria 2016 (legge 208/2015), più precisamente quelli dal 376 al 384, sono stati dedicati alle «società benefit», per impulso del senatore Mauro Del Barba, promotore della legge. Non si tratta di una nuova tipologia societaria, dal momento che non è stato introdotto tale modello societario nel Codice civile. La società benefit si colloca, a tutti gli effetti, nel contesto di diverse tipologie di società di persone o di capitali, e quindi for profit, con la peculiarità che «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse», come recita il comma 376 della sopra menzionata legge 208/2015. Si tratta, pertanto, di un modello di impresa fortemente orientato verso una stakeholder mission di carattere sicuramente innovativo. Tuttavia questa prospettiva, pur collocandosi nel solco delle «benefit corporation» degli Stati Uniti, precede e non segue questo orientamento culturale che si è andato sviluppando e rafforzando in modo molto rilevante nel corso del triennio 2017-2019 e quindi dopo la formulazione della Legge Finanziaria sopra menzionata. In questa capacità di anticipare temi e prospettive si colloca appunto l'eccellenza italiana.

Nel corso di questi anni circa 380 società hanno adottato la denominazione società benefit, di cui circa l'87% società a responsabilità limitata, l'8% società per azioni e la parte rimanente cooperative e società di persone. Per quanto riguarda la distribuzione geografica, la maggior parte di queste si trovano in Lombardia (36,8%), seguono il Lazio (14,6%) e l'Emilia-Romagna (9,1%), mentre per quanto riguarda le tipologie di business, il 35,3% si colloca nei servizi, il 16,8% nella consulenza e il 12,1% nella distribuzione. A oggi hanno adottato tale denominazione anche società di rilevanti dimensioni non quotate, ma nessuna quotata. Alcune prime evi-

denze empiriche hanno messo in luce che la probabilità di trasformazione in società benefit è correlata negativamente con un fattore dimensionale, in particolare il totale dell'attivo contabile, e correlata positivamente con la percentuale di possesso del primo azionista. L'assenza, al momento, di quotate dal novero delle società benefit indica che, a fronte di una crescente attenzione verso le aziende maggiormente caratterizzate da una Esg advocacy, gli investitori istituzionali sono più orientati a dare importanza alla sostanza piuttosto che alla forma. In altri termini, gli investitori si aspettano che le aziende si comportino in modo sostenibile e forniscano una dimostrazione sostanziale di ciò, senza necessariamente essere attaccati a una determinata denominazione e ai relativi requisiti. Sotto un altro aspetto, l'attuale normativa italiana non offre alle società benefit alcun vantaggio o agevolazione a esclusione di un primo importante riconoscimento, in materia di contratti pubblici, approvato dal Parlamento il 19 dicembre 2019, in sede di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale). La giustapposizione, a livello statutario, di finalità diverse dalla massimizzazione del valore corrente del capitale economico dell'impresa, porta, implicitamente, anche se non esplicitamente, a una prospettiva di superamento, magari parziale, dell'articolo 2247 del Codice civile secondo il quale «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Il comma 376 infatti prevede la definizione di prospettive specifiche nel contesto della sostenibilità e della sensibilità Environmental, Social and Governance, temi attualmente molto apprezzati dai mercati e dagli investitori, direttamente a livello statutario. Tutto ciò apre la strada a prospettive molto interessanti, in termini societari e di business, e a qualche cautela in sede di trasformazione in società benefit. Siamo convinti che

le prime siano decisamente maggiori delle seconde. Proviamo ora a passare rapidamente in rassegna entrambe le prospettive. In un mondo orientato sempre più verso l'importanza della sostenibilità, l'adozione del modello benefit rappresenta un commitment molto forte e apprezzato dal mercato, potenzialmente complementare, ma non alternativo, a buoni scoring Esg. Da questo punto di vista è plausibile ritenere che la modifica statutaria non porti penalizzazioni sul valore corrente del titolo, ma che, in un contesto di tassi negativi, questi potrebbero quotare a premio e non a sconto. Le società benefit potrebbero pertanto essere particolarmente interessanti per quei settori a rilevante impatto sociale, come le utilities o intermediari creditizi con forte radicamento territoriale o come holding di gruppi industriali che hanno sviluppato particolare attenzione ai temi della sostenibilità. Per quanto riguarda la principale delle cautele, ovvero se in caso di trasformazione in società benefit possa scattare il diritto di recesso da parte dei soci dissenzianti, chi scrive ritiene che la possibile diminuzione e non aumento del livello di rischio di tale modello societario dovrebbe rendere più remota tale ipotesi, anche se su questo punto sarebbe utile un chiarimento legislativo.

Il superamento della massimizzazione del profitto come scopo dell'impresa a favore di una visione orientata a garantire nel tempo la creazione di valore per tutti gli stakeholders (e non più per i soli shareholders), garantirà inevitabilmente il successo delle aziende Esg oriented, tra cui, naturalmente, le società benefit. L'introduzione nel nostro ordinamento delle società benefit ha rappresentato un autentico breakthrough giuridico, a cui appare però necessario che il legislatore, oltre a una parola definitiva in materia di diritto di recesso, faccia seguire concreti vantaggi, magari sotto forma di incentivi ed agevolazioni a favore degli investitori, così da favorire da un lato lo sviluppo delle società benefit e, dall'altro, una maggiore capitalizzazione delle imprese. (riproduzione riservata)